



CITTÀ DI VERCELLI

REGOLAMENTO GENERALE delle ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21.12.1998

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2001

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2007

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10.04.2008

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- » 2 - Definizione delle entrate
 - » 3 – Regolamentazione delle entrate
 - » 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
 - » 5 – Agevolazioni

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- » 6 - Forme di gestione
- » 7 - Soggetti responsabili delle entrate
- » 8 - Attività di controllo delle entrate tributarie
- » 9 - Rapporti con i cittadini
- » 10 – Attività di accertamento d’ufficio e in rettifica delle entrate tributarie
- » 11 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate non tributarie
- » 12 – Chiarezza e motivazione degli atti
- » 13 – Rateizzazione del credito tributario
- » 14 - Contenzioso tributario
- » 15 - Sanzioni tributarie
- » 16 – Autotutela
- » 17 – Interpello del contribuente

TITOLO III RISCOSSIONE

- » 18 – Forme della riscossione
- » 19 – Forme di riscossione coattiva
- » 20 – Crediti di modesta entità ed arrotondamenti
- » 21 – Compensazione di debiti e crediti tributari
- » 22 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- » 23 – Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento
- » 24 - Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento
- » 25 - Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- » 26 – Rimborsi
- » 27 – Interessi
- » 28 – Costi di elaborazione e notifica

TITOLO IV NORME FINALI

- » 29 - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ed adeguato ai principi contenuti nella legge 212/00 e da ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso di determinazione ed applicazione delle sanzioni, dei rimborsi, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento uniformato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I regolamenti sono adottati e diventano efficaci nei termini previsti dalla normativa vigente al momento della loro adozione.
2. Le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4
Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Art. 5
Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6
Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. E' responsabile delle singole entrate di cui al presente regolamento il Dirigente del Settore/Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Settore/Servizio medesimo.
2. Per quanto riguarda le entrate tributarie, con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 8

Attività di controllo delle entrate

1. E' obbligo del comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90.
2. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
3. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
Al contribuente non possono, tuttavia, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 07/08/1990, n. 241.
4. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza,

pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, le aliquote ed i relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, nonché i canoni, i prezzi pubblici, le tariffe, le aliquote ed i relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascuna entrata e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni e sul sito informatico dell'Ente vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10

Attività di accertamento d'ufficio e in rettifica delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento d'ufficio e in rettifica delle entrate tributarie dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro lo stesso termine dovranno essere contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti negli appositi regolamenti.
2. L'attività di accertamento e in rettifica delle entrate tributarie di cui ai commi precedenti è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del presupposto di imposta.
3. Gli atti di accertamento e in rettifica delle entrate tributarie di cui ai commi precedenti devono essere comunicati al destinatario mediante notifica a mezzo del messo comunale o del servizio postale.
4. L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute di natura tributaria nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 11

Attività di liquidazione e accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del settore e/o servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo) secondo i termini e le modalità specificate negli appositi regolamenti.
3. L'attività di liquidazione delle entrate non tributarie dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione.
4. Gli avvisi finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali nonché il connesso provvedimento di irrogazione di sanzioni devono essere emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160/2019.
5. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12
Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti di liquidazione, di accertamento d'ufficio, di rettifica e quelli di contestazione delle sanzioni delle entrate tributarie, nonché delle entrate non tributarie devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 07/08/1990, n. 241.
2. Negli atti devono essere chiaramente indicati i presupposti di fatto, le ragioni di diritto e le risultanze dell'istruttoria. In particolare essi devono contenere gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota o tariffa applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento. Essi devono, inoltre, tassativamente indicare:
 - a. L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;
 - b. L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. La comunicazione al destinatario degli atti impositivi deve essere effettuata o mediante notifica a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 13
Rateizzazione del credito tributario

1. Il Responsabile del settore e/o servizio competente, su motivata istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, può concedere che il carico tributario ed extratributario venga rateizzato secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 fino a quattro rate mensili;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a dieci rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a diciotto rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a trenta rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 fino a settantadue rate mensili se non diversamente disciplinato dalla normativa di settore.
2. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi e Canoni può concedere il pagamento rateizzato delle entrate tributarie alle seguenti condizioni:
 - il soggetto deve essere in obiettive e temporanee difficoltà ad adempiere, come da dichiarazione resa in sede di presentazione dell'istanza;
 - la domanda deve essere motivata e presentata prima dell'inizio della procedura coattiva;non devono sussistere altri debiti tributari accertati nei riguardi del Comune né morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni e non sono possibili ulteriori rateazioni o dilazioni per pagamenti di importi già dilazionati;
 - è possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo per la definizione del numero di rate concedibili si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione
 - nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione;

- nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse, ai fini della sola garanzia, il limite complessivo del debito rateizzato deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento del Settore competente, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
 4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 5. A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento.
 6. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente e o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
 7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
 8. Sulle somme il cui pagamento viene differito rispetto all'ultima scadenza si applicano gli interessi legali.

Art. 14 **Contenzioso tributario**

1. Il Funzionario responsabile del servizio competente o altro dipendente in possesso dei requisiti e da questo indicato è legittimato alla rappresentanza processuale nelle vertenze promosse dinanzi alle Commissioni tributarie in entrambi i gradi di giudizio.
2. L'attività di costituzione in giudizio del Comune sia come parte resistente nel processo di 1° e 2° grado sia, eventualmente, come parte ricorrente nel giudizio di appello, comprende la predisposizione di tutti gli atti difensivi, quali controdeduzioni, ricorsi, memorie illustrative, nei termini previsti dalla legge, oltrechè l'espletamento di tutte le attività riconducibili alla difensiva processuale (produzione documenti, redazione note spese, iscrizione delle cause, avviso di trattazione, ecc.).
3. E' altresì attribuito al Funzionario di cui al comma 1 del presente articolo, il potere di conciliare in tutto in parte la controversia dinanzi alle Commissioni Tributarie competenti nei termini e nelle modalità previste dall'art. 48 del D.Lgs 546/92 e successive modifiche ed integrazioni.
4. In caso di affidamento a terzi, il Concessionario è abilitato alla rappresentanza dell'Ente a stare in giudizio.
5. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, stipulando apposita convenzione, cui dovranno applicarsi i tariffari di legge.

Art. 15 **Sanzioni tributarie**

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997, ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7.
4. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
5. Le sanzioni non sono comunque irrorate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo e tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Amministrazione.
6. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16 **Autotutela**

1. Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può, inoltre, revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto nonché disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo e infondato.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori. In particolare:
 - a) In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere proceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - 1- grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione,
 - 2- valore della lite;
 - 3- costo della difesa
 - 4- costo derivante da inutili carichi di lavoro.
 - b) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - 1- doppia imposizione ;
 - 2- errore di persona;
 - 3- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - 4- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - 5- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
5. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Art. 17 **Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente ha facoltà di proporre, per iscritto in carta semplice, al Servizio competente, il quale è tenuto a rispondere nel termine di 120 giorni, circostanziata e specifica istanza di interpello in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non esplica effetti in ordine all'osservanza degli obblighi da parte del soggetto passivo del tributo, entro i termini previsti dalla legge.
3. Qualora la risposta scritta e motivata non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, s'intende che il Servizio concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. In tal caso, limitatamente al richiedente ed alla questione che ha formato oggetto dell'istanza, al Servizio competente non è consentito emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio.
4. Qualsiasi atto impositivo o sanzionatorio emanato è nullo se difforme dalla risposta scritta fornita dallo stesso Servizio.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 18 Forme della riscossione

1. La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi dell'attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, l'attività di liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso, oppure solo una o più di esse. Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.
3. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato all'Ente medesimo.
4. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.
6. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
7. Agli agenti contabili si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per cui entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione. Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale.
8. La Giunta Comunale può disporre il differimento dei termini di scadenza per il versamento previsti dalla normativa vigente per ciascun tributo, ove ciò sia ritenuto opportuno anche in considerazione delle disposizioni normative che eventualmente dovessero essere emanate e che influiscono sulla definizione della debenza tributaria di ciascun anno di imposizione.

Art. 19 Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate. La riscossione coattiva dei tributi, può essere effettuata direttamente dall'Ente o dal concessionario del servizio nazionale di riscossione, nelle forme di cui alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019 e dal D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, qualora diverso, dal concessionario cui il Comune ha affidato la

riscossione ordinaria.

2. Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 20

Crediti di modesta entità ed arrotondamenti

1. Il Consiglio Comunale, annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, può aggiornare l'entità entro cui disporre la rinuncia ai crediti, quando il costo complessivo di riscossione e versamento per il Comune supera l'ammontare del singolo credito. In prima applicazione l'importo viene fissato nell'ambito di ogni singolo regolamento.
2. L'importo di cui sopra per il recupero di crediti, oggetto di atti impositivi, comprensivi o costituiti solo da sanzioni e /o interessi, ai sensi della normativa vigente (art. 1, comma 794, L. 160/2019) è fissato in € 10,00. Non opera la rinuncia alla percezione dell'entrata qualora il suindicato credito tributario derivi da ripetute violazioni e qualora con la successiva notifica di atti accertativi venga superato l'importo di cui sopra.
3. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 21

Compensazione di debiti e crediti tributari

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono. L'Amministrazione comunale aderisce alle iniziative statali in ordine a compensazioni riferite anche a tributi erariali.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di tributi per la stessa annualità o di annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - Il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
 - L'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta e per tributo;
 - Dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di entrate riscosse mediante ruolo.

Art. 22

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione.

Articolo 23

Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico dichiarato fallito, solo se superiori all'importo di 258,23 EURO. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione nel fallimento.

Articolo 24

Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate dal soggetto giuridico dichiarato fallito, solo se superiori a 516,47 EURO. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

Art. 25

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 26

Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
L'Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell'imposta e/o altra entrata dovuta ed all'emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.
2. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 27
Interessi

1. Sulle somme dovute dal contribuente sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalla legge, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. In sede di riscossione coattiva, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 160/2019 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e riconosciute, a decorrere dalla data del versamento.

Art. 28
Costi di elaborazione e di notifica

1. In fase di riscossione coattiva i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
 - a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 190/2019, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le precedenti disposizioni si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 160/2019.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 29
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.